



Ministero della Salute

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN
FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Politiche in favore
del Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio 5 – Disciplina delle professioni sanitarie
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Federazione Nazionale Ordini della Professione
di Ostetrica

presidenza@fnopo.it

presidenza@fnomceo.it

OGGETTO: quesito in merito alla concomitanza tra il ruolo di componente di un organo di un ordine della
professione ostetrica e quello di rappresentante sindacale

Si fa riferimento alla richiesta di parere formulata da codesta Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica, acquisita agli atti dalla scrivente Direzione in data 6.10.2025 con prot. DGPROF n. 61472, in ordine alla possibilità di cumulare, in capo al medesimo soggetto, una carica ordinistica, quale componente di Consiglio direttivo o altro organo dell'Ordine, e una carica di rappresentanza sindacale.

Innanzitutto, occorre ricordare che l'art. 3, comma 1, del D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (cd. "Legge Lorenzin"), definisce gli Ordini e le relative Federazioni nazionali quali enti pubblici non economici, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria e disciplinare, che agiscono quali organi sussidiari dello Stato per la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni sanitarie.

La stessa norma, al punto c), specifica che gli Ordini "*non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale*", sancendo una chiara distinzione funzionale tra la missione pubblicistica degli Ordini e l'attività di rappresentanza di interessi collettivi di categoria, che rientra, invece, nelle prerogative proprie delle organizzazioni sindacali.


Tale norma mira a garantire l'autonomia e l'imparzialità degli Ordini professionali, assicurando che gli stessi possano operare esclusivamente in funzione dell'interesse pubblico affidato alla loro cura.

Tuttavia, ne consegue che la stessa disposizione, non introducendo un divieto specifico relativamente ai singoli componenti degli organi degli Ordini professionali di assumere ruoli di rappresentanza sindacale, stabilisce esclusivamente un limite rivolto all'ente nel suo complesso, volto a escludere che l'Ordine in quanto ente pubblico non economico possa agire, direttamente o indirettamente, come soggetto di rappresentanza sindacale.

Alla luce di ciò, si ritiene di non poter condividere quanto affermato da codesta Federazione, la quale sostiene che dalla lettura della norma si evincerebbe che *“il divieto riguardi non soltanto gli Ordini, intesi come Enti, i quali non possono sedere a tavoli di contrattazione o agire a tutela degli iscritti in quanto lavoratori dipendenti, pubblici o privati, bensì anche i singoli componenti Consiglieri, le cariche direttive e di controllo degli Ordini”*, tenuto conto che, al contrario, la previsione di una simile incompatibilità tra la carica ordinistica e quella di rappresentante sindacale non risulterebbe coerente con la norma primaria, considerato che il legislatore si è limitato a sancire che l’Ordine, in quanto ente pubblico non economico, non svolge ruoli di rappresentanza sindacale, ponendo così un limite funzionale solo all’ente e non ai singoli componenti dei suoi organi.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Mariella Mainolfi



Referente: Dott.ssa Carla Cifone

Email: c.cifone@sanita.it 